

IN BREVE n. 042-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MINISTERO ISTRUZIONE - OBBLIGO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA DOCUMENTARE I REQUISITI PER I BENEFICI LEGGE 104/92 e LEGGE 68/99

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010, il Decreto 30 luglio 2010, n. 165, contenente il Regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. ISTRUZIONE Decreto n.165 del 23.07.2010 (documento 201)

I benefici

- a) il diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio;
- b) il diritto del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravità, a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio;
- c) il diritto alla riserva del posto.

Per "condizione familiare" s'intende quella del familiare o dell'affidato con handicap in situazione di gravità, nonché quella del soggetto riconosciuto grande invalido per cause di guerra, di servizio o di lavoro.

Per "certificazione medica originale" si intende l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato.

La comprovata mancanza dei requisiti che danno diritto ai benefici comporta l'applicazione delle disposizioni relative al contrasto alle frodi in materia di invalidità civile (art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Art. 20.

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto*, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.

5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, *convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;

b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;

c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente 6-bis:

«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.».

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate *con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992*, e successive modificazioni. *Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.* Dalla attuazione del presente comma non devono derivare *nuovi o maggiori* oneri per la finanza pubblica.

DALLA CASSAZIONE e CONSIGLIO DI STATO

E' resistenza a pubblico ufficiale chi aggredisce il controllore

Rischia una condanna per resistenza a pubblico ufficiale chi, sorpreso senza biglietto dal controllore, lo aggredisce. Questo deve infatti essere considerato un incaricato di pubblico servizio.
Corte di Cassazione - sentenza n. 36177 dell'8 ottobre 2010

Diploma di maturità falso

Viene annullata la laurea allo studente che alla immatricolazione ha presentato un diploma di maturità falso.

Consiglio di Stato - sentenza n. 7299 del 5 ottobre 2010

Autovelox

E' legittima la multa per eccesso di velocità fatta con autovelox gestito direttamente dalla polizia municipale, anche in tratto di strada non segnalato dal decreto prefettizio.

Inoltre basta l'omologazione del prototipo dell'apparecchio autovelox e non di ogni singolo esemplare.

Corte di Cassazione - sentenza n. 21091 del 12 settembre 2010

Lavoratore che si assenta per malattia avvisando i colleghi

È illegittimo il licenziamento del lavoratore che abbandona il posto di lavoro per motivi di salute, comunicandolo a colleghi non autorizzati a concedere permessi. Nel caso di specie, il comportamento del lavoratore poteva considerarsi giustificato, su un piano di buona fede, dal fatto

che questi era reduce da un grave infortunio e aveva denunciato disturbi in atto, tanto che alcuni colleghi, sia pure non autorizzati a concedergli permessi, gli avevano consigliato di ritornare a casa.
Corte di Cassazione - sentenza n. 21215 del 14 ottobre 2010

GIUBBOTTO RINFRANGENTE ANCHE PER I CICLISTI

Dal 12 ottobre 2010 diventa obbligatorio anche per i ciclisti indossare il giubbotto rinfrangente con marchio CE nelle gallerie se buie e da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba sulle strade extraurbane (legge 120/2010).

Le inadempienze sono sanzionate con 23 euro.

Legge 120/2010 articolo 182 comma 9bis

Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.

ABOLITA LA 322/58 ORA L'INPDAP E' CORSA AI RIPARI

Abolita la 322/58 che in carenza dell'Inpdap permetteva il trasferimento all'INPS dei contributi inefficaci per un trattamento di pensione, seppure con l'anzianità contributiva prevista dall'ordinamento, per cessazioni dal lavoro senza aver raggiunta l'età pensionabile, ora con la circolare 18 l'Inpdap chiarisce che l'istituto può attribuire il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti minimi di contribuzione prescritti, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio oppure abbia cessato il rapporto di lavoro.

Dunque colla anzianità minima contributiva (15 anni se maturati entro il 31 dicembre 1992 e 20 anni dopo il 1 gennaio 1993, al compimento del prescritto requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa, il pubblico dipendente iscritto all'Inpdap ha diritto al trattamento di pensione con questo istituto previdenziale.

Per il calcolo, la quota A è in relazione alla retribuzione contributiva annua alla data di cessazione, rivalutata sino alla data di decorrenza della pensione in relazione ai rispettivi anni di decorrenza, utilizzando le tabelle in vigore per l'Inps, mentre per la quota B viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità indicate dall'articolo 7 del DLgs 503/92 comprensive degli emolumenti accessori dal 1 gennaio 1996 (rivalutazione in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, calcolato dall'Istat, tra l'anno solare cui le contribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento di pensione, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo della retribuzione pensionabile).

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI ENTE PUBBLICO

Nel pubblico impiego, in tema di assicurazione contro i rischi professionali, le norme che si sono succedute hanno portato in diverse fattispecie da un dovere assicurativo alla possibilità di stipulare contratti assicurativi.

In particolare, ora una pubblica amministrazione può accendere una polizza assicurativa per danni causati dai propri amministratori ma senza oneri a carico del proprio bilancio, in altre parole il

premio assicurativo deve essere a carico dei singoli (art. 3, comma 59, legge 24 dicembre 2007 n. 244 – contratto di assicurazione amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica).

IN ALLEGATO A PARTE - UPPA Parere n. 50 del 16.10.2008 (documento 202)

Legge Finanziaria 2008 art. 3 comma 59

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

FEDERALISMO FISCALE, MA QUANTO MI COSTI ?

Il federalismo fiscale non sarà indolente per il singolo contribuente.

Studi Uil hanno evidenziato che a regime nel 2015 le attuali aliquote regionali Irpef potrebbero comportare aumenti della addizionale di 226 euro medi annui per ogni contribuente cioè un +82,8%.

Per quanto riguarda lavoratori dipendenti e pensionati passerebbe dagli attuali 280 euro ai 498 medi annui.

Per i redditi compresi tra 15mila e 28mila euro su un lavoratore dipendente l'addizionale peserà mediamente 287 euro in più ((+16,7%), su un pensionato 276 (+16,5%) e su un autonomo 445 euro (+150%). Per i redditi sopra i 28mila euro i lavoratori dipendenti verserebbero mediamente una maggiorazione di 864 euro, i pensionati 846 e i lavoratori autonomi 907 euro.

Ma queste sono medie.....pertanto per alcuni il federalismo fiscale potrebbe costare molto di più.

Tremonti dice: le tasse no debbono aumentare...il fisco locale non deve aumentare.

Ma attenzione togliere alcune tasse, vedi l'Irap, andrà certamente ad incidere su altre voci e per i contribuenti inevitabilmente ci saranno maggiori tasse.

Una curiosità: con l'addizionale le regioni incassano 8,5 miliardi di euro di cui il 7,9 provengono dai redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati (il 92,94% del totale del gettito).

Ma lavoratori dipendenti e pensionati sono così tanti e così ricchi?

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Ospedalieri addio al premio di fine servizio

Dal 1 gennaio 2011 per tutto il pubblico impiego, compresi dunque anche i medici pubblici dipendenti (ospedalieri), scompare il premio di servizio o la buonuscita e si passa al trattamento di fine rapporto (tfr), per fortuna in pro rata! cioè l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2010 sarà utile per un calcolo con le vecchie regole, quella a partire dal 1 gennaio 2011 per il tfr attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91.

L'Inpdap ha subito precisato che *la normativa ha cambiato solo le regole della prestazione* (in pejus!), *ma non la natura*. Pertanto le voci retributive ai fini dell'accantonamento rimangono le stesse e nulla cambia anche circa le modalità di finanziamento, rimanendo confermata l'entità del

contributo e l'attuale ripartizione in quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro!!! Cioè si continua a pagare il contributo al contrario del lavoratore privato.

Dunque solo i lati negativi senza nessuno degli aspetti positivi del tfr.

A prescindere che il tfr rispetto all'indennità premio di fine servizio, specialmente nel tempo, sarà economicamente più penalizzante, si pensi come, oltre alle modalità di calcolo e di riferimento base, potrebbe scomparire la franchigia agli effetti imponibili Irpef, rimanendo invece le trattenute contributive per costituire la riserva matematica utile per l'erogazione della prestazione, contribuzione che invece nel privato è a totale carico del datore di lavoro essendo il tfr inteso come retribuzione differita....ma, attenzione, dovrà essere ben chiarito inoltre se secondo le regole generali entro i sei mesi il lavoratore dovrà esprimere la propria volontà in caso di scelta al mantenimento del tfr per evitare di entrare nel calderone delle previdenza complementare come è stato nel recente passato per i lavoratori dipendenti privati. Il silenzio infatti era stato considerato come assenso alla previdenza complementare.

Ovviamente, ma non troppo, per la frazione di contribuzione a carico dell'ospedaliero dovrebbe essere esclusa dall'imponibile fiscale la parte di tfr in relazione ai contributi versati dal lavoratore, nel caso dei medici ospedalieri il 40,98 per cento.

Viene precisato dall'Inpdap che in caso di riscatto, anche con domanda inoltrata dopo il 31 dicembre 2010, rimane il riferimento al periodo temporale cui il riscatto si riferisce: se prima del 1 gennaio 2011 viene calcolato in conto trattamento di fine servizio, se dopo il 31 dicembre 2010 avrà l'effetto di trasformare i relativi periodi di retribuzione da accantonare unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per il tfr. Ma attenzione: mentre per l'indennità premio di servizio gli arrotondamenti per frazioni di anno dell'anzianità contributiva vengono fatti col calcolo di meno di sei mesi eguale a zero e più di sei mesi come anno intero, in caso di tfr il calcolo è su base mensile, cioè le frazioni dell'ultimo anno saranno proporzionatamente ridotte e l'aliquota del 6,91% applicata alla retribuzione utile mensile con l'arrotondamento a mese intero delle frazioni di giorni oltre il 15esimo.

Grosso strale dunque questo provvedimento, sul quale c'è stato il più assoluto silenzio dei sindacati, come del resto già in passato, quando dal 2001 ogni nuova assunzione prevedeva il tfr pur continuando la contribuzione prevista per l'indennità premio di servizio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.

Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001).

Il Tfr sarà quindi soggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

IMPOSIZIONE FISCALE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

DPR. 22-12-1986 n. 917 Aggiornato al 15 febbraio 2006

Articolo 19 comma 2 bis

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 (309,87 euro) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

IMPOSIZIONE FISCALE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DPR. 22-12-1986 n. 917 Aggiornato al 15 febbraio 2006

Articolo 19 comma 1

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Basta aizzare i figli contro i padri

Ormai tutti sono concordi: le future pensioni, in modo particolare in talune realtà, saranno a termine inferiori alle stesse pensioni sociali pur con il massimo di una anzianità contributiva.

Lo dicono gli esperti e soggiungono sarà inevitabile lo scontro intergenerazionale.

Ma io dico *“basta a mettere i figli contro i padri! Non sono i padri i colpevoli se le pensioni saranno basse, piuttosto e essi stessi le vittime (si pensi solo come dopo alcuni anni le pensioni siano ridotte ad assegni da fame) di un sistema amministrativo e politico molto carente e sprovveduto”*.

Ma c'è anche da chiedersi quanto di queste contribuzioni versate dal lavoratore per la sua futura pensione sono andati sperperati in spese non pertinenti la previdenza e anche quanto viene speso per il carrozzone amministrativo?

Dunque chiediamo prima di tutto una maggiore trasparenza amministrativa di tutti i soldi versati agli enti previdenziali.

Ogni tre anni il lavoratore accantona un intero anno di retribuzioni! Ma quanti soldi vanno per la sua pensione e quanti invece vanno per le spese amministrative o in istituti inutili che nulla hanno di previdenza?

Rigore e chiarezza...lo chiedono anche i padri, ma lo debbono esigere i figli.

Da ultimo una domanda: come riescono la Casse privatizzate (come l'Enpam) a erogare discrete pensioni mantenendo l'equilibrio della gestione con previsioni anche a lungo termine?

E' VERO ?

E' vero che il giorno 21 settembre 2010 il Deputato Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori ha proposto l'abolizione del vitalizio che spetta ai parlamentari dopo solo 5 anni di legislatura in quanto affermava che tale trattamento risultava iniquo rispetto a quello previsto dai lavoratori che devono versare 40 anni di contributi per avere diritto ad una pensione.

Indovinate un po' come è andata a finire ! :

Presenti	525
Votanti	520
Astenuti	5
Maggioranza	261

Hanno votato sì	22
Hanno votato no	498

E' vero che per un eletto al Parlamento sono sufficienti cinque anni per percepire un vitalizio?.

E' vero che ci sono persone che hanno fatto il parlamentare per un giorno -dicono che ce ne siano tre- e percepiscono più di 3.000 euro al mese di vitalizio?

E' vero che c'è la vedova di un parlamentare che non ha mai messo piede materialmente in Parlamento, che percepisce un assegno di reversibilità?

Non sarebbe equo provvedere alla soppressione degli assegni vitalizi, sia per i deputati in carica che per quelli cessati, chiedendo invece di versare i contributi come normali lavoratori alla gestione separata INPS e avere una posizione previdenziale con le stesse regole di ogni altro cittadino?

MUSICA NEGLI STUDI

Il professionista che diffonde musica nel proprio studio per i pazienti deve pagare la società che rappresenta i fonografici.

Lo ribadisce il Tribunale di Milano (presidente Tavassi, relatore Marangoni 10901/2010).

Peraltro, la problematica è all'esame della Corte di giustizia dell'Ue (Corte di Appello di Torino).

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2010 (per cessazioni 15 settembre - 14 ottobre 2010)

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 settembre 2010 al 14 ottobre, è pari al 2,063881 % (rif. legge 297/82).

L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT con esclusione dei tabacchi lavorati è al valore di 137,5, a luglio era 137,9 con uno scarto pertanto di -0,4 rispetto al mese precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: **settembre 2010**

Aggiornato il 15 ottobre 2010

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	137,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,7

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

CONDOMINI - RISCALDAMENTO CON IVA AL 10%

Con la risoluzione 108 del 15 ottobre 2010 l'Agenzia delle entrate chiarisce che l'Iva sul metano condominiale è al 10%. In particolare il tetto di 480 metri cubi annui va inteso per utenza condominiale.

In caso di avvenuti pagamenti con l'aliquota al 20% gli utenti possono richiedere la restituzione dell'importo corrispondente alla maggior imposta addebitata direttamente alla società che eroga il gas, la quale dovrà poi ricorrere alla procedura di rimborso ex art. 21 del DLgs 456/92 presentando domanda entro due anni dalla data di versamento dell'imposta applicata nella misura del 20%, dimostrando di avere effettivamente restituito agli utenti l'imposta non dovuta.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. 108 del 15.10.2010 (documento 203)